

**REGOLAMENTO STRALCIO PER LA TUTELA DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE,  
PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI, TARTUFI E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO  
NEL PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI E DEI CALANCHI DELL'ABBADESSA.**

**TITOLO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1**  
**FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento costituisce stralcio del Regolamento previsto dall'art.20 della L.R.11/88 e successive modifiche ed integrazioni, e viene redatto nel rispetto delle finalità e delle indicazioni del Piano territoriale del Parco, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 21 novembre 2000, stabilendo misure di salvaguardia della flora spontanea e della vegetazione e disciplinando la raccolta dei prodotti del sottobosco nonché norme di comportamento o riguardanti l'attività di pascolo, la conduzione di cani e l'abbandono dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'articolo 11 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale del Parco, il regolamento si ispira al principio di conservazione dell'ambiente boschivo nel suo complesso e della riproducibilità delle risorse eventualmente prelevate.
3. Quanto stabilito nel presente Regolamento, se non diversamente specificato, si applica sia nella zona di Parco che nelle zone di Pre-Parco, altrimenti indicate dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 come "aree contigue".
4. L'attività di raccolta dei funghi epigei, dei tartufi e dei prodotti del sottobosco è consentita esclusivamente secondo le modalità previste e negli ambiti considerati dal presente regolamento.

**TITOLO II**  
**TUTELA DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE**

**Articolo 2**  
**TUTELA DELLA FLORA**

1. E' vietata la raccolta o la distruzione della intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici di piante appartenenti alla flora spontanea salvo per quanto espressamente consentito dal presente Regolamento.
2. Il divieto di cui al comma precedente del presente articolo si applica in tutte le "aree forestali" come definite dalle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e dal Piano del Parco, nonché nei prati stabili e nei pascoli ad eccezione delle ordinarie operazioni colturali.

3. Il divieto di cui al presente articolo non si applica nel caso dei campi coltivati, carrarecce e giardini privati e parchi urbani.

### **ARTICOLO 3**

#### **FLORA PARTICOLARMENTE PROTETTA**

1. Ai sensi dell'articolo 11 delle Norme tecniche di attuazione, oltre le specie indicate dalla Legge Regionale n. 2 del 1977 le seguenti entità floristiche sono particolarmente protette dal presente Regolamento:
  1. Leccio (*Quercus ilex* L.)
  2. Isopiro (*Isopyrum thalictroides* L.)
  3. Speronella lacerata (*Delphinium fissum* W. e K.)
  4. Rosa di San Giovanni (*Rosa sempervirens* L.)
  5. Cotognastro bianco (*Cotoneaster nebrodensis* (Guss) C. Koch)
  6. Tiglio nostrano (*Tilia platyphyllos* Scop.)
  7. Cisto a foglie di salvia (*Cistus salvifolius* L.)
  8. Erica arborea (*Erica arborea* L.)
  9. Fillirea (*Phillyrea latifolia* L.)
  10. Scilla autunnale (*Scilla autumnalis* L.)
  11. Aglio orsino (*Allium ursinum* L.)
  12. Aglio maggiore (*Allium nigrum* L.)
  13. Giglio puzzolente (*Iris fetidissima* L.)
  14. Dragontea (*Dracunculus vulgaris* Schott).
2. Ai sensi del presente Regolamento si considera particolarmente protetto anche il Pungitopo (*Ruscus aculeatus*) presente nel Parco e nel Pre-Parco.
3. Eventuali deroghe al divieto previsto dal presente articolo potranno essere concesse dall'Ente di gestione esclusivamente per finalità di ricerca scientifica o per interventi di semina o riproduzione ai fini della conservazione della specie.

### **Articolo 4**

#### **RACCOLTA DI PIANTE, FRUTTI, SEMI**

##### **PER LA RICERCA SCIENTIFICA E PER ATTIVITÀ VIVAISTICA**

1. L'Ente di gestione può autorizzare la raccolta dell'intera pianta o di sue parti nell'ambito di ricerche scientifiche e di monitoraggi, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico.
2. Chiunque intenda raccogliere frutti o semi per la riproduzione di piante appartenente alla flora locale dovrà essere autorizzato dietro richiesta; la domanda di raccolta dovrà indicare le finalità della stessa (utilizzo personale, vendita, ecc.), le specie oggetto della raccolta, la località della raccolta, i quantitativi e i periodi in cui la raccolta si svolge.

**ARTICOLO 5**  
**ESEMPLARI ED ELEMENTI VEGETALI DI PARTICOLARE PREGIO**

1. Per il particolare pregio di carattere biologico ed ecologico del singolo esemplare o del gruppo, come pure per il valore paesaggistico e scenico, per il significato storico e culturale, gli elementi individuati dall'elaborato T.3.1 sono tutelati ai sensi dell'articolo 11 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco.
2. Per tali esemplari o formazioni vegetali gli unici interventi ammessi sono quelli mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria, di ripristino di elementi complessi, oppure interventi determinati da motivi di eccezionale gravità, quali il pericolo di arrecare danni a persone o cose. In questi casi su preventiva autorizzazione dell'Ente Parco, sono ammessi interventi straordinari, anche non strettamente legati alla buona salute della pianta, compresa la potatura. Tali interventi, di competenza del proprietario, andranno realizzati con criteri e tecniche tali da non compromettere lo stato di salute della pianta albero e da non alterarne eccessivamente la morfologia naturale ed il pregio complessivo.
3. Gli interventi di maggiore complessità sugli elementi di cui alle lettere F, G, P, S, Mg di cui all'Elaborato T3.1 potranno essere realizzati anche dall'Ente Parco a suo carico previo assenso dei proprietari e stipula di una convenzione con cui questi ne assumano la cura e conservazione.

**Articolo 6**  
**ALBERI VECCHI E CAVITATI**

1. Nell'ambito delle normali operazioni di ceduazione è fatto divieto di abbattimento e asportazione di alberi vecchi e cavitati (del diametro di oltre 25 cm misurato ad un metro da terra) ad esclusione dei casi in cui sussistano ragioni di particolare gravità, quali il pericolo di arrecare danni a persone o cose.

**ARTICOLO 7**  
**PIANTE ORNAMENTALI E SISTEMAZIONE DEL VERDE**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 delle Norme tecniche d'attuazione del Piano Territoriale del Parco nonché dai vigenti Regolamenti comunali di settore, per gli interventi di arredo e sistemazione del verde di nuovo impianto sia nelle pertinenze delle abitazioni che nei campi dovranno essere impiegate le specie di cui all'allegato elenco.
2. Sono ammessi e incentivati interventi di miglioramento, che prevedano l'abbattimento di esemplari arborei e arbustivi incongrui con la vegetazione spontanea della collina e degli agro-ecosistemi tradizionali e la loro sostituzione con esemplari appartenenti alle specie autoctone ed a quelle di cui all'allegato elenco.

**TITOLO III**  
**RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**

**ARTICOLO 8**  
**AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI**

1. La raccolta dei funghi epigei è ammessa secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale n. 6 del 2 aprile 1996 e successive modificazioni esclusivamente nelle zone di Pre-Parco ad eccezione dei casi stabiliti dal successivo articolo 11.

2. La raccolta dei funghi può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.
3. L'autorizzazione consiste nel rilascio di un tesserino-permesso previsto dalla Legge regionale n. 6/1996 valido per le aree di Pre-Parco e per tutto il territorio previsto dalle eventuali convenzioni vigenti con altri enti delegati in materia di raccolta di funghi; il numero ed il costo del tesserino verranno stabilite secondo le modalità di cui all'articolo 4 della L. R. 6/96.
4. Il tesserino di riconoscimento di cui all'art. 10 della L. R. 6/96 riservato ai coltivatori diretti, ai soci di cooperative agricolo-forestali, ai proprietari e soggetti che a qualunque titolo risultino gestori dei boschi, verrà rilasciato a richiesta e gratuitamente e consentirà la raccolta nei terreni di proprietà o in godimento.
5. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

## **Articolo 9**

### **LIMITI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI**

1. Per i funghi epigei la quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in kg. 3, di cui non più di 1 kg delle specie *Amanita caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo).
2. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.
3. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso. E' vietata altresì la raccolta di esemplari di *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di *Calocybe gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.
4. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
5. Il limite di 3 kg stabilito dal comma 1 del presente articolo potrà essere aumentato fino a 5 kg giornalieri nel caso dei residenti o proprietari di fondi di cui all'articolo 11.

## **Articolo 10**

### **MODALITÀ DI RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI**

- 1 La raccolta può essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti, da chiunque sia in possesso del tesserino-permesso.
- 2 La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, nelle ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.
- 3 E' vietata la raccolta mediante rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno o l'apparato radicale delle piante.
- 4 E' vietato il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie e di qualsiasi altra pianta.
- 5 E' vietato accedere alle aree rimboschite, prima che siano trascorsi 5 anni dalla messa a dimora delle

piantine.

6 La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo alla sommaria pulizia degli stessi.

7 E' vietata la raccolta di funghi decomposti, anche parzialmente.

8 I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed areati.

## **Articolo 11**

### **AGEVOLAZIONI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI PER I PROPRIETARI E CONDUTTORI DI FONDI SITUATI IN ZONA C**

1. L'Ente di gestione potrà, su richiesta, autorizzare i proprietari o conduttori dei fondi (nonché i relativi familiari o dipendenti) siti all'interno della zona C del Parco alla ricerca e raccolta di funghi epigei.
2. I proprietari o conduttori dei fondi verranno dotati di tesserino di riconoscimento e autorizzati con apposito atto.
3. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi, zone di raccolta e zone interdette nonché modalità di raccolta; nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.

## **Articolo 12**

### **RACCOLTA RISERVATA DI FUNGHI EPIGEI**

1. L'Ente di gestione potrà, su richiesta, consentire ai proprietari o conduttori dei fondi siti all'interno della zona Pre-Parco di riservarsi la raccolta di funghi epigei.
2. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi, zone di raccolta e zone interdette nonché modalità di raccolta; nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.
3. I fondi riservati verranno resi identificabili a cura del richiedente mediante apposita segnaletica.

## **Articolo 13**

### **RACCOLTA DEI TARTUFI**

1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è ammessa secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale n. 24 del 2 settembre 1991 e successive modificazioni esclusivamente nelle zone di Pre-Parco.
2. La raccolta dei tartufi può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.

## **ARTICOLO 14**

### **SPECIE DI TARTUFI DI CUI È AMMESSA LA RACCOLTA, PERIODO E LIMITI DELLA STESSA**

1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi potrà essere svolta unicamente nei confronti delle specie<sup>1</sup> indicate dalla Legge Regionale n. 24 del 2 settembre 1991 e successive modificazioni, nei periodi da questa stabiliti ovvero nei periodi stabiliti dall'Amministrazione Provinciale con apposito provvedimento.
2. Il quantitativo massimo giornaliero che ogni cercatore potrà raccogliere è fissato in un chilogrammo.

<sup>1</sup> Elenco delle specie previste dalla L.R.

*Tuber magnatum*  
*Tuber melanosporum*  
*Tuber aestivum*  
*Tuber brumale*  
*Tuber uncinatum*  
*Tuber albidum*  
*Tuber macrosporum*

## **Articolo 15**

### **MODALITÀ E PERIODI DI RACCOLTA DEI TARTUFI**

1. La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, può essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di un solo cane per ciascun cercatore e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore ai sei cm; lo scavo dovrà essere limitato al punto in cui il cane ha iniziato a sterrare.
2. La ricerca e la raccolta potranno essere eseguite nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti, da chiunque sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente.
3. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, nelle ore stabilite dalla normativa.
4. La raccolta dovrà essere eseguita nei periodi precisati dalla Legge ovvero periodi diversi stabiliti dal calendario provinciale.
5. E' vietata la lavorazione andante del terreno tartufigeno nel periodo di raccolta dei tartufi.
6. E' vietato il danneggiamento o la distruzione volontaria dei tartufi non oggetto della raccolta.
7. E' vietato accedere alle aree rimboschite, prima che siano trascorsi 5 anni dalla messa a dimora delle piantine.

## **Articolo 16**

### **AGEVOLAZIONI ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI PER I PROPRIETARI E CONDUTTORI DI FONDI SITUATI IN ZONA C**

1. L'Ente di gestione potrà, su richiesta, autorizzare i proprietari o conduttori dei fondi (nonché i relativi familiari o dipendenti) siti all'interno della zona C del Parco alla ricerca e raccolta dei tartufi.
2. I proprietari o conduttori dei fondi verranno dotati di tesserino di riconoscimento e autorizzati con apposito atto.
3. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi, zone di raccolta e zone interdette nonché modalità di raccolta; nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.

## **Articolo 17**

### **RACCOLTA DEI TARTUFI RISERVATA**

1. L'Ente di gestione potrà, su richiesta, consentire ai proprietari o conduttori dei fondi siti all'interno della zona Pre-Parco di riservarsi la raccolta dei tartufi.
2. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi, zone di raccolta e zone interdette nonché modalità di raccolta; nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.
3. I fondi riservati verranno resi identificabili a cura del richiedente mediante apposita segnaletica.

## **Articolo 18**

### **TARTUFAIE COLTIVATE**

1. Fermo restando l'eventuale autorizzazione da parte di altri enti competenti (Comunità Montana, Provincia), la realizzazione delle tartufaie coltivate di cui all'articolo 3 della L. R.24/91 e successive modificazioni è consentita nelle zone C del Parco e nel Pre-Parco.

2. Preventivamente alla presentazione agli enti competenti, l'istanza di autorizzazione corredata di "piano colturale e di coltivazione della tartufaia" sarà subordinata alla procedura di cui all'art. 6 bis "Nulla Osta del Parco" delle Norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco; la richiesta di nulla osta verrà esaminata anche dal Comitato tecnico-scientifico; l'impianto dovrà essere realizzato con piante autoctone di ecotipo locale, e la realizzazione dell'impianto comporterà il vincolo di mantenimento a bosco dell'area.
3. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi e modalità di raccolta anche in deroga dal presente Regolamento (pur nel rispetto delle norme vigenti); nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.

## **Articolo 19**

### **RACCOLTA DI FRUTTI E ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO AD USO PERSONALE**

1. La raccolta dei frutti e altri prodotti del sottobosco è consentita nel solo Pre-Parco nei quantitativi e secondo le modalità di seguito stabiliti.
2. La raccolta giornaliera individuale è consentita per le piante di seguito elencate e nei quantitativi massimi specificati:
  - a) prugnolo, biancospino, rosa selvatica, sambuco, fragole: un chilogrammo;
  - b) bacche di ginepro: duecento grammi;
  - c) muschi: trecento grammi;
  - d) asparago: 50 germogli.
3. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dall'alba al tramonto.

## **Articolo 20**

### **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA**

1. Il Direttore del Parco, sentito il Comitato tecnico-scientifico, può procedere alla sospensione totale o parziale dell'attività di raccolta di funghi, tartufi o degli altri prodotti del sottobosco qualora si verificano condizioni ambientali o fenomeni tali da poter pregiudicare la conservazione del patrimonio floro-faunistico o da far temere per l'integrità dell'ambiente naturale; di tale provvedimento viene data notizia mediante pubblicazione presso l'albo pretorio del Consorzio e presso gli albi dei Comuni Consorziati.
2. I titolari di autorizzazioni verranno tempestivamente avvisati dell'avvenuta sospensione dell'attività di raccolta.

## **Articolo 21**

### **AREE OSSERVATORIO**

1. Il Comitato esecutivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico, individuerà aree osservatorio di cui alla legge 6/96, art. 9, c. 2 ovvero aree in cui è vietata la raccolta dei tartufi e degli altri prodotti del sottobosco sia per finalità di ricerca scientifica e di conservazione di particolari ecosistemi e presenze

floro-faunistiche che per poter confrontare l'impatto delle attività consentite in altri simili ambiti dell'area Pre-Parco.

## TITOLO IV

### NORME COMPORTAMENTALI, ATTIVITÀ DI PASCOLO E IMPIEGO DI MEZZI FUORISTRADA

#### **Articolo 22**

##### **L'USO DI FUOCHI ALL'APERTO**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti Prescrizione di Massima e di Polizia Forestale, l'uso dei fuochi all'aperto è consentito unicamente per la distruzione di sfalci, potature e altri residui vegetali prodotti nell'ambito dell'azienda agricola e delle ordinarie operazioni di manutenzione del verde, opportunamente radunati in idonee piazzole nei periodi consentiti dalla Legge n. 47/75 (periodo di grave pericolosità) ad esclusione di giornate particolarmente ventose: il fuoco deve essere attentamente custodito fino al completo spegnimento; la custodia consiste nella continua presenza presso il focolare di una o più persone adulte con strumenti o materiali atti all'eventuale spegnimento (pale, sabbia, acqua, estintori, ecc.).
2. E' vietata l'accensione di barbecue o fuochi per la cottura o il riscaldamento del cibo al di fuori di giardini privati ed aree cortilive ad eccezione di quanto previsto dalle Prescrizione di Massima e di Polizia Forestale all'art. 33.
3. E' vietato l'incendio in pieno campo delle stoppie e della paglia in tutto il territorio dell'area protetta; è vietato l'impiego del fuoco per la pulizia di scoline, ripe, cavedagne e incolti.
4. La mancata custodia dei fuochi di cui al precedente comma 1 o l'accensione di fuochi al di fuori delle modalità consentite dal presente Regolamento comporta l'irrogazione della sanzione prevista dal successivo art. 26.

#### **Articolo 23**

##### **ANIMALI DOMESTICI**

1. Ai fini di evitare danneggiamento alla vegetazione spontanea ed alla sua naturale evoluzione, il pascolo degli animali domestici è vietato all'interno delle "aree forestali" come queste vengono definite dalle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e dal Piano del Parco.
2. Il pascolo di Bovini, Ovini, Caprini ed Equini è consentito sui terreni pascolivi e sui prati stabili secondo le modalità previste dalle vigenti Prescrizione di Massima e di Polizia Forestale nelle zone B, C e pre-parco.
3. E' consentita la trasformazione di terreni in attualità di coltivazione in pascoli e prati stabili.
4. Al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate è vietato fare vagare i cani, fatto salvo quanto previsto dall'apposito "Regolamento per l'attività cinegetica".
5. E' consentito percorrere i sentieri con i cani tenuti al guinzaglio salvo quanto diversamente indicato dalla segnaletica specifica del sentiero.



**Articolo 24**  
**ABBANDONO DI RIFIUTI**

1. Al fine di evitare fenomeni di degrado e il danneggiamento della vegetazione spontanea e fermo restando le disposizioni e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, chiunque abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è punito con la sanzione di cui al successivo articolo 26.

**Articolo 25**  
**IMPIEGO DI VEICOLI E MEZZI DA FUORISTRADA**

1. Al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale e il danneggiamento della vegetazione spontanea e fermo restando le disposizioni e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, è vietato l'esercizio del motocross e l'impiego di qualunque tipo di fuoristrada sul territorio del Parco e Pre-Parco ad eccezione dei mezzi agricoli e di trasporto coinvolti nelle ordinarie attività agricole e selvicolturali.
2. Salvo quanto previsto dalle leggi vigenti, sul territorio del Parco e Pre-Parco è vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio con aerei da turismo, elicotteri, velivoli ultraleggeri e deltaplani (a motore e non), tranne nell'ambito di operazioni di soccorso o per motivi di servizio pubblico.

**TITOLO V**  
**SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 26**  
**SANZIONI**

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle leggi di settore, a chiunque viola le disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 così come modificata e integrata dalla legge regionale 12 novembre 1992, n. 40.
2. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Articolo 27**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo al completamento della ripubblicazione.

Elenco delle piante spontanee e naturalizzate utilizzabili per gli interventi di arredo e sistemazione del verde in aree pubbliche e private (art.7 "regolamento stralcio per la tutela della flora e della vegetazione, per la raccolta dei funghi epigei, tartufi e prodotti del sottobosco del Parco regionale dei Gessi Bolognesi

e dei Calanchi dell'Abbadessa").

piante spontanee

1. Ginepro	<i>Juniperus communis</i>
2. Salice bianco	<i>Salix alba</i>
3. Salicone	<i>Salix caprea</i>
4. Salice lanoso	<i>Salix elaeagnos</i>
5. Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>
6. Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>
7. Pioppo grigio	<i>Populus canescens</i>
8. Pioppo tremulo	<i>Populus tremula</i>
9. Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>
10. Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>
11. Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>
12. Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i>
13. Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>
14. Cerro	<i>Quercus cerris</i>
15. Rovere	<i>Quercus petraea</i>
16. Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
17. Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>
18. Bagolaro	<i>Celtis australis</i>
19. Vitalba	<i>Clematis vitalba</i>
20. Crespino	<i>Berberis vulgaris</i>
21. Rovo	<i>Rubus ulmifolius</i>
22. Rovo	<i>Rubus caesius</i>
23. Rosa selvatica	<i>Rosa canina</i>
24. Perastro	<i>Pyrus pyraster</i>
25. Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>
26. Sorbo ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i>

27. Agazzino	<i>Pyracantha coccinea</i>
28. Biancospino	<i>Crataegus monogina</i>
29. Biancospino	<i>Crataegus oxyacantha</i>
30. Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>
31. Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>
32. Maggiociondolo	<i>Laburnum anagyroides</i>
33. Citiso	<i>Cytisus sessilifolius</i>
34. Ginestra odorosa	<i>Spartium junceum</i>
35. Vesicaria	<i>Colutea arborescens</i>
36. Emero	<i>Coronilla emerus</i>
37. Scotano	<i>Cotinus coggyria</i>
38. Acero campestre	<i>Acer campestre</i>
39. Acero opalo	<i>Acer opulifolium</i>
40. Acero minore	<i>Acer monspessulanum</i>
41. Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>
42. Fusaggine a foglie larghe	<i>Euonymus latifolius</i>
43. Alaterno	<i>Rhamnus alaternus</i>
44. Spino cervino	<i>Rhamnus catharticus</i>
45. Tiglio nostrano	<i>Tilia plathyphyllos</i>
46. Tiglio riccio	<i>Tilia cordata</i>
47. Olivello spinoso	<i>Hippophae rhamnoides</i>
48. Corniolo	<i>Cornus mas</i>
49. Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>
50. Erica arborea	<i>Erica arborea</i>
51. Brugo	<i>Calluna vulgaris</i>
52. Frassino minore	<i>Fraxinus ornus</i>
53. Frassino meridionale	<i>Fraxinus angustifolia</i>
54. Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 55. Fillirea          | <i>Phillyrea latifolia</i>  |
| 56. Sambuco           | <i>Sambucus nigra</i>       |
| 57. Lantana           | <i>Viburnum lantana</i>     |
| 58. Caprifoglio       | <i>Lonicera caprifolium</i> |
| 59. Madreselva pelosa | <i>Lonicera xylosteum</i>   |

piante naturalizzate

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Leccio          | <i>Quercus ilex</i>            |
| 2. Albero di Giuda | <i>Cercis siliquastrum</i>     |
| 3. Cipresso        | <i>Cupressus sempervierens</i> |
| 4. Nespolo         | <i>Mespilus germanica</i>      |
| 5. Tamerice        | <i>Tamarix gallica</i>         |